Comunità Montana
di Valle Camonica

# DETERMINAZIONE

## TECNICO E LAVORI PUBBLICI

| | |
|---|---|
| **NUMERO GENERALE** | 575 |
| **DATA** | 12/12/2022 |

**OGGETTO :**

**AFFIDAMENTO INDAGINI DIAGNOSTICHE DI VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI INTONACI ESTERNI PROPEDEUTICHE AL "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN BRENO (BS)"**
**DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000 PER AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO MEDIANTE RILANCIO COMPETITIVO TRA I SOTTOSCRITTORI ACCORDO QUADRO "INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE, PROGRAMMABILE**

**E NON, ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITA' MONTANA".**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, integrato con Decreto del Presidente n. 2/2022 in data 28.02.2022 prot. 2084, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

Premessa

Nell'agosto 2021 a seguito di alcuni distacchi di intonaco esterno del corpo di fabbrica più antico del complesso immobiliare ove ha sede la Comunità Montana, precipitati al suolo in corrispondenza dell'uscita di sicurezza sud, fu effettuata una urgente ispezione con carrello elevatore delle porzioni di intonaco non più coese alla muratura. La costatazione dell'innesco del progressivo distacco di porzioni estese della finitura (intonaco) a conferma del grave pericolo di crolli da considerevoli altezze nelle zone sottostanti di parcamento e transito pedonale (in corrispondenza del tragitto per l'accesso all'auditorium e alla palestra di riabilitazione dell'ASST, ma anche sulle uscite di sicurezza (vie di fuga), con pericoli per la pubblica incolumità per il transito veicolare e pedonale, portò alla decisione della rimozione puntuale delle limitate porzioni di intonaco (realizzato negli anni 90) a rischio di crollo relativamente a taluni punti del prospetto est e del prospetto ovest della palazzina d'ingresso. E neppure è stato possibile eliminare il pericolo evidenziato con opere provvisorie di protezione, poiché l'entità dei possibili distacchi di intonaco, sia per la situazione oggettiva dell'ubicazione dell'immobile a margine di molteplici accessi ad immobili pubblici sia poiché non certamente possibile chiudere le due vie di fuga del complesso immobiliare.

Considerato che al tempo (settembre 2021) erano in corso di svolgimento i servizi di progettazione[1] fase fattibilità tecnico economica (nonché in fase di realizzazione le indagini del prodromico e fondamentale piano di diagnosi finalizzato al rilievo materico costruttivo, dello stato di conservazione e della caratterizzazione meccanica dei materiali), si ritenne di rimettere ai tecnici

1 "Servizi tecnici di ingegneria e architettura per le prestazioni di progettazione preliminare, diagnosi sismica e relazione geologica per gli interventi di "restauro e risanamento conservativo con efficientamento energetico e miglioramento del comportamento sismico dell'edificio sede della Comunita' Montana di Valle Camonica sito in Breno (Bs)"

incaricati (Jurina Redaelli e nello specifico per le opere architettoniche l'arch. Chiari) le scelte circa le modalità di "sarcitura"[2] delle lesioni al fine della conseguente necessaria assimilazione nel progetto di fattibilità. Dunque l'architetto Chiari ha assunto nel progetto le seguenti valutazioni[3]. "Nel corso degli anni Novanta, come desunto dalla lettura degli elaborati tecnici del progetto di ristrutturazione della Sede ad opera degli arch. P. Donati e arch. M.M. Camossi, si era già provveduto a realizzare uno strato di intonaco termoisolante lungo i fronti del complesso, scelta presumibilmente guidata dalla volontà di migliorarne le caratteristiche energetiche senza alterare quelle estetiche. Durante i primi sopralluoghi condotti presso la Sede, sul prospetto est della Palazzina d'ingresso sono state individuate delle porzioni di intonaco interessate da fenomeni di rigonfiamento e crettature localizzate. Per scongiurare il possibile pericolo derivato dal distacco delle porzioni rigonfiate, la Stazione Appaltante ha provveduto alla loro rimozione: tale operazione ha messo in luce il paramento murario sottostante l'intonaco dando modo di prendere atto di una discreta eterogeneità dello stesso, sia in termini di materiali sia di disposizione dei conci. Si è ipotizzato pertanto che i fenomeni di distacco fossero stati causati dalle eterogeneità della muratura sottostante. Per poter comprendere la natura degli intonaci esistenti sono state realizzate delle indagini atte alla loro caratterizzazione chimico-fisica e petrografica. In particolare, è stato previsto di eseguire le analisi su tre campioni d'intonaco:

- SSOT-01, in corrispondenza del corpo trasversale anni Sessanta;
- SSOT-02, in corrispondenza del piano secondo della Palazzina anni Trenta;
- SSOT-04, in corrispondenza del piano terzo della Palazzina anni Trenta.

Tuttavia la Ditta P&P Consulting Engineering, incaricata dell'esecuzione dei campioni, ha erroneamente prelevato le malte in corrispondenza dei giunti di allettamento della muratura, anziché in corrispondenza dell'intonaco: l'unico prelievo eseguito sull'intonaco è quello identificato con la sigla SSOT-02 in corrispondenza della Palazzina degli anni Trenta. L'analisi della sezione sottile

---

[2] Definizione "Operazione che mira a ristabilire la continuità di una superficie compromessa dal degrado o da fattori esterni." Generalità: Si rende necessaria quando la mancanza è tale da costituire un veicolo di danno o interferisca negativamente sull'immagine generale dell'edificio, tuttavia, la sua realizzazione segue i principi dell'intervento di restauro. Il progetto dovrà attentamente valutare l'entità della lacuna da risarcire bilanciando le esigenze conservative con quelle del rispetto dell'autenticità. La risarcitura sarà compatibile con la superficie nella quale s'inserisce, sia dal punto di vista chimico-fisico sia strutturale nonché distinguibile e rispettosa della stratigrafia dell'edificio. La risarcitura muraria verrà realizzata curando particolarmente l'ammorsatura con un adeguato ingranamento fra le parti nuove e antiche, in modo da ricostituire la continuità strutturale. I materiali, lapidei o laterizi impiegati, saranno scelti in modo da garantire l'affinità meccanica e costruttiva, valutata in base a resistenza e rigidezza, e la malta dovrà essere antiritiro e con buona capacità di adesione. La distinguibilità può essere ottenuta con scelte diverse da valutare nei singoli casi, che possono essere molteplici anche in seno allo stesso edificio. Si può ricorrere all'impiego di muratura che si differenzi per le caratteristiche degli elementi lapidei o della malta o semplicemente perché delimitata da un contorno molto sottile ma visibile.

La risarcitura dell'intonaco avverrà previ opportuni saggi che accerteranno la composizione della malta antica, in modo che la nuova sia con essa compatibile; inoltre, spesso, il rispetto della stratigrafia suggerirà di intervenire, sui brani di superficie muraria scoperta, con successive velature che la raccordino a quella intonacata mantenendo la trasparenza e non mascherandone la natura.

3 . Tratto dall'elaborato ET.03 "relazione tecnica illustrativa interventi architettonici"

eseguita su quest'ultimo ha rilevato sì la presenza di calce, come previsto dalla formulazione corretta del prodotto CEPRO, ma additivata con un'eccessiva quantità di cemento, inusuale rispetto alla formulazione del prodotto, così come si evince da scheda tecnica. Si è provveduto quindi a contattare i tecnici specializzati del prodotto Calcilite-CEPRO in questione. Il confronto con i tecnici sopracitati, avvenuto durante il sopralluogo condotto congiuntamente in sito nel mese di novembre 2021, ha permesso di fare chiarezza in merito al ciclo di posa del prodotto Calcilite che generalmente prevede le seguenti fasi:
1. Preparazione del supporto murario tramite accurata pulitura della superficie; 2. Stesura del rinzaffo; 3. Formazione dell'intonaco termoisolante secondo strati successivi; 4. Rasatura finale. Le osservazioni macroscopiche eseguite in sito hanno permesso di ipotizzare che il distacco dell'intonaco sia presumibilmente riconducibile ad un errato ciclo di posa dell'intonaco Calcilite, realizzato omettendo lo strato di rinzaffo, indispensabile per l'aggrappo dei successivi strati finali. Il rinzaffo avrebbe dovuto essere visibile nello spessore della sezione dell'intonaco esistente: tuttavia, dall'osservazione condotta in sito emerge che presumibilmente questo strato preparatorio sia stato omesso a causa del ridotto spessore disponibile tra muratura di supporto e cornici. Tale considerazione è ulteriormente confermata dalle indagini stratigrafiche condotte, dalle quali si evince che la stesura dell'arriccio, dell'intonaco e dei vari passaggi di finitura è stata eseguita direttamente sulla muratura in pietra, senza preliminare stesura del rinzaffo, compromettendo l'adesione dell'intonaco al supporto murario. L'eliminazione dello strato di rinzaffo è stata probabilmente compensata in fase di cantiere con l'aggiunta di cemento alla miscela dell'intonaco Calcilite (come confermato dall'analisi chimico-fisica del campione SSOT-02 che evidenzia la presenza di una miscela di cemento e calce), nell'ottica di farla meglio aderire al supporto murario, alterandone però al contempo le caratteristiche termoisolanti. In occasione del sopracitato sopralluogo è stata rilevata la presenza di micro-fessurazioni e fessurazioni anche sui corpi di fabbrica risalenti agli anni Sessanta. Proprio la comparsa di questi fenomeni induce a presupporre che i distacchi già manifestatesi sulla Palazzina anni Trenta potrebbero riproporsi anche sui corpi di fabbrica più recenti. In quest'ottica è auspicabile estendere le indagini di caratterizzazione degli intonaci al fine valutare l'effettivo stato di conservazione dei medesimi su tutto il complesso.

RITENUTO dunque necessario procedere all'esecuzione di una campagna di indagini di caratterizzazione degli intonaci al fine valutare l'effettivo stato di conservazione dei medesimi su tutto il complesso;

VISTA la stima dei costi per la realizzazione delle indagini diagnostiche di cui in oggetto, redatta in data 06.12.2022 dall'arch. Alessandro Casalini dipendente del Servizio Tecnico e LL.PP. della Comunità Montana di Valle Camonica, che definisce il costo complessivo pari ad € 49.850,14 di cui € 40.860,77 per redazione indagini ed € 8.989,37 per iva al 22%;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 459 del 02.11.2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura per la stipula di un accordo quadro con più

operatori (sino a tre) ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di "INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE, PROGRAMMABILE E NON, ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITA' MONTANA E DEL CONSORZIO B.I.M. DI VALLE CAMONICA, FINALIZZATI AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, ALL'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO, IGIENE E NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ESSI ESPLETATE";

PRESO ATTO che:
- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- Il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'esecuzione di singoli interventi, previa assunzione della determinazione di affidamento e impegno della spesa;
- Il capitolato di accordo quadro prevede per "*contratti attuativi relativi agli interventi distinti con Priorità 2 - Urgente e Priorità 3 - Programmato, con importo a base d'asta superiore ad Euro 20.000,00, sarà facoltà della Stazione Appaltante affidarli all'esito della riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici sottoscrittori il contratto di Accordo Quadro. Il rilancio dovrà prevedere condizioni migliorative rispetto a quelle praticate in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro (ribasso sui prezzi posti a base di gara pari o superiore a quello offerto dall'operatore economico primo in graduatoria). L'infruttuosa negoziazione di 2° livello, darà diritto alla Stazione Appaltante di affidare insindacabilmente il contratto esecutivo alle condizioni offerte dal primo aggiudicatario del Contratto di Accordo Quadro"*.

RITENUTO conveniente ed opportuno per l'affidamento di che trattasi, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, procedere alla scelta del contraente mediante riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici sottoscrittori il contratto di Accordo Quadro;

RICHIAMATI:
- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- il Codice, il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50;
- il Decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 (correttivo codice appalti);

- Legge 120/2020 e la Legge 108/2021;
- Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di avvio del procedimento ai fini dell'applicabilità delle suddette Leggi.

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che testualmente recita: "2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*… omissis…"

CONSIDERATO CHE:
1)- con l'appalto e il conseguente contratto si intende affidare la realizzazione delle indagini diagnostiche di verifica dello stato di conservazione degli intonaci esterni propedeutiche al "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN BRENO (BS)"
2)- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione delle indagini diagnostiche di cui in oggetto, sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale (con i contenuti del disciplinare prestazionale) ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e conterrà le seguenti clausole essenziali:

a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
b) i pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l'importo delle indagini eseguite raggiunge un importo non inferiore al 40% (diconsi quaranta/00 %) dell'importo contrattuale;
c) il contratto sarà stipulato a misura;
d) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto definitivo-esecutivo, al Capitolato Speciale d'appalto dell'Accordo Quadro nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.lgs 50/2016 e smi;

VISTO lo schema di richiesta di offerta da inviare alle ditte interessate contenente la disciplina della gara, che recepisce le considerazioni che precedono e redatta in conformità alle disposizioni normative applicabili;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di dover disporre la prenotazione di impegno contabile della somma totale di € 49.850,14 (compresa IVA) sul capitolo di spesa n. 2010/0 del bilancio per l'annualità 2022;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

**DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di avviare, nell'ambito dell'Accordo Quadro stipulato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di "INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE, PROGRAMMABILE E NON, ANCHE A CARATTERE D'URGENZA, RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITA' MONTANA", la procedura di affidamento per l'esecuzione delle indagini diagnostiche di verifica dello stato di conservazione degli intonaci esterni propedeutiche al "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN BRENO (BS)";

3. di stabilire che la Comunità Montana si riserverà la facoltà di non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;

4. di approvare stima dei costi per la realizzazione delle indagini diagnostiche di cui in oggetto, redatta in data 06.12.2022 dall'arch. Alessandro Casalini dipendente del Servizio Tecnico e LL.PP. della Comunità Montana di Valle Camonica, che definisce la somma totale calcolata pari ad € 49.850,14 di cui € 40.860,77 per redazione indagini ed € 8.989,37 per iva;

5. di autorizzare il Servizio Finanziario a procedere alla prenotazione dell'impegno complessivo di euro 49.850,14 necessario a garantire la copertura finanziaria alla presente procedura sulle risorse iscritte per le annualità 2022;

6. di stabilire che la prenotazione di impegno di cui al presente provvedimento verrà tramutata in impegno definitivo all'atto dell'aggiudicazione;

7. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E L
Tecnico e Lavori Pubblici
**Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA**